

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

BARI

ricorre

Il dott. Antonio Astuto (CF: STTNTN63T01A185I) residente in Lecce, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale da considerarsi in calce all'originale del presente atto, dall'Avv. Adriano Tolomeo (CF: TLMDRN69R13B506G – fax 0832/289522), con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (tolomeo.adriano@ordavvle.legalmail.it) e fisico presso lo studio dello stesso, in Lecce alla via G. Oberdan, 70

contro: la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t.

nei confronti di: Biagino Giulio Giuranna; Giuseppe Esposito ed Emanuele De Benedetto.

per l'annullamento previa tutela cautelare

- della Determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia 12/10/21 n. 416 pubblicata sul BURP 14/10/21 n. 129 (Misura "Reimpianto olivi zona infetta" di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia");
- della Determinazione del Dirigente di Settore 17/2/21 n. 86 di aggiornamento della graduatoria delle domande di aiuto individuali ed ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale tra

cui il provvedimento 07/10/2021 prot n. 0002284 comunicato via pec il 12/10/21 del Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e la presupposta nota A00_180/PROT 15/07/2021 0039998 del Servizio Territoriale di Lecce del medesimo Dipartimento, nonché

- ove occorra -e nei limiti che si diranno *infra* – della *lex specialis* della procedura.

* * *

1. Con Determina 8/9/20 n. 377 il Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto al reimpianto di olivi in zona infetta da *xylella fastidiosa*, in esecuzione del decreto interministeriale 6/3/20 n. 2484 la Regione Puglia, recante -a sua volta – misure attuative del “*Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia*” approvato con l'art. 8 *quater* DL n. 27/19 e ss.mm.ii.

Tale bando, prevedeva all'art. 12 (tra i “*Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi*”) in attuazione del “*Principio 4 – Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD)*” il riconoscimento di 10 punti a IAP e C.D. in possesso di tale qualifica

Con successiva Determina 28/09/20 n. 404 del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, tale bando è stato modificato con l'introduzione (per quanto qui interessa) della *precisazione* del possesso di tale qualifica “*al momento della presentazione della domanda*” di aiuto.

2. Il ricorrente, che si era iscritto con riserva all'INPS come IAP a far data dal 18/12/18 ed era in possesso di certificazione regionale di riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP rilasciata con nota del 21/01/19, ha, con domanda 16/11/20, chiesto detto aiuto al reimpianto.

3. Atteso il possesso tali requisiti, il ricorrente ha atteso fiducioso la conclusione della procedura in questione convinto di avere diritto al riconoscimento dei 10 punti previsti per la qualifica di IAP.

E, però, dalla lettura della Deliberazione dell'Autorità di Gestione n. 86/21, il ricorrente ha potuto verificare che tali 10 punti non gli erano stati riconosciuti.

In ragione di ciò, il dott. Astuto ha proposto ricorso gerarchico, col quale ha evidenziato l'erroneità della valutazione presupposta dalla citata graduatoria provvisoria, producendo altresì copia della certificazione di riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP.

4. In data 30/08/21 (quando erano ancora in via di definizione sia la procedura di individuazione dei beneficiari dell'aiuto che la decisione del ricorso gerarchico) il ricorrente ha ottenuto l'attestazione definitiva di riconoscimento della qualifica di IAP.

5. Con provvedimento 07/10/2021 prot n. 0002284 comunicato con pec del 12/10/21, il Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia ha comunicato il rigetto del ricorso gerarchico, espressamente rilevando che nel corso dell'istruttoria effettuata era emerso come il *“Servizio Territoriale di Lecce [del medesimo] Dipartimento, competente al riconoscimento della rivendicata qualifica, di verificare il rilascio del relativo attestato definitivo di imprenditore agricolo*

professionale ... con nota A00_180/PROT 15/07/2021 0039998, trasmessa a mezzo pec in data 15/07/2021 e acquisita agli atti con prot. A00_036/PROT 20/07/2021 — 0006752, ha comunicato che la S.V., alla data di presentazione della domanda di aiuto, aveva presentato esclusivamente istanza di riconoscimento della qualifica ai sensi dell'art. 1 comma 5-ter del D.Lgs n. 99/2004 e s.m.i. di cui al D.Lgs n. 101/2005 e che, conseguentemente, il medesimo ufficio aveva rilasciato un "attestato condizionato" di imprenditore agricolo professionale e non già un "attestato definitivo" comprovante il possesso dei requisiti", facendone discendere la (errata) conseguenza che tanto "... non consente il riconoscimento del possesso della qualifica di IAP ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al Principio 4 dell'Avviso pubblico in questione, in quanto, alla data di presentazione della domanda di aiuto, la S.V. non possedeva la definitiva attestazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale", confermando il "punteggio pari a "zero" al Principio 4 dei criteri di selezione, assegnato ...".

6. Tale erroneo assunto è stato confermato dalla successiva graduatoria approvata con l'impugnata Determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia 12/10/21 n. 416 che, nel ribadire il rigetto del ricorso gerarchico, ha riconosciuto al ricorrente 80,51 punti, collocandolo al 5.574° posto, là dove il riconoscimento dei 10 punti previsti dal Principio 4 dell'art. 12 avrebbe portato il ricorrente al **324° posto**, posizione utile per l'ottenimento dell'aiuto comunitario, atteso che la stessa Determinazione DS 416/21 statuisce di "... ammettere all'istruttoria tecnico amministrativa le domande di aiuto

collocate in posizione utile nella predetta graduatoria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 568...”.

7. In vista della proposizione del presente ricorso, il dott. Astuto ha chiesto alla Regione i recapiti dei soggetti individuati (col criterio che si dirà *infra*) come controinteressati ed ottenuti tali dati si rivolge a codesto on.le TAR, al quale chiede tutela, allo stato, per i seguenti

MOTIVI

I. Violazione Art. 12 - Principio 4 dell’Avviso pubblico DDS n 377/20. Eccesso di potere carenza ed inesistenza dei presupposti e per contraddittorietà. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

Con provvedimento datato 7/10/2021 il Dirigente, sul presupposto che il ricorrente alla data di presentazione della domanda fosse in possesso di un “attestato condizionato” di IAP e non di un “attestato definitivo”, ha erroneamente ritenuto tale circostanza impeditiva dell’assegnazione del punteggio di cui al Principio 4 dell’Avviso Pubblico approvato con DDS n. 377/20.

Orbene l’art 12 (Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi) ha previsto [Principio 4 – Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD)] il riconoscimento di punti 10 a IAP e C.D. in possesso di tale qualifica alla data di presentazione della domanda di aiuto. Nessuna distinzione tra attestato condizionato e definitivo contiene la norma né poteva contenerla pena la violazione della normativa richiamata nel successivo motivo di ricorso.

Da qui la certa sussistenza del vizio epigrafato.

II. Violazione art. 1 comma 5ter D.Lgs n. 99/04 come modificato dall’art.

1 D. Lgs n. 101/05. Eccesso di potere per carenza di motivazione, motivazione perplessa. Illegittimità derivata.

1. La norma epigrafata prevede che *“Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP”*; i commi 1 e 3, a loro volta, definiscono la figura dello IAP persona fisica (comma 1) e persona giuridica (comma 3).

La disposizione legislativa è chiarissima:

- i) nel delineare il necessario passaggio, per chi intenda acquisire il riconoscimento di IAP, da una fase provvisoria a quella definitiva;
- ii) nel preoccuparsi, però, di riconoscere sin dalla presentazione della domanda per il conseguimento della qualifica una perfetta equiparazione tra iscrizione provvisoria e quella definitiva, prevedendo, infine, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti in caso di mancato ottenimento dell'attestazione definitiva.

Se così è, ed è certo che così sia, non può esservi dubbio alcuno sul fatto che il provvedimento impugnato si pone in contrasto frontale col dettato

normativo.

2. Sul punto l'insegnamento del GA è univoco nel ritenere che l'art. 1, comma 5-ter, D.Lgs. n. 99/04 *"...consente quindi di applicare la normativa speciale non solo ai soggetti già in possesso dei requisiti delineati dal comma 1 dell'art. 1 d.lgs. n. 99/2004, ma anche ai soggetti – ... – i quali intendano iniziare l'attività entro il termine di legge, proprio al fine di incentivare non solo l'attività delle imprese agricoli in essere, ma anche di quelle in fase di avvio di cui al citato comma 5-ter dell'art. 1 d.lgs. n. 99/2004 [e] ... quindi ... non solo ai soggetti già in possesso dei requisiti delineati dal comma 1 dell'art. 1 d.lgs. n. 99/2004, ma anche ai soggetti – ... – i quali intendano iniziare l'attività entro il termine di legge, proprio al fine di incentivare non solo l'attività delle imprese agricoli in essere, ma anche di quelle in fase di avvio"* (cfr. in termini, Cons. Stato VI Sez. 31/12/18 n. 7314, ma anche Cons. Stato, III Sez. 07/05/19 n. 2925).

3. E tale soluzione è perfettamente conforme con le *regole* vigenti in altri settori dell'ordinamento, poiché

- i benefici fiscali di cui godono gli IAP sono riconosciuti anche a coloro che sono iscritti in via provvisoria ad esempio per l'acquisto di terreni agricoli (Cass. 5/6/2020 n. 10717) purchè iscritti all'INPS;

- l'INPS, con circolare del Direttore Generale n. 48/06 ha stabilito che *"... le Sedi devono iscrivere con riserva coloro che, anche se non in possesso dei requisiti, presentino apposita certificazione, rilasciata dalla Regione, comprovante solo l'avvenuta presentazione della domanda. Costoro saranno cancellati ab origine dalla gestione previdenziale se dopo 24 mesi dalla data di presentazione della citata istanza alla Regione - o dopo il*

diverso termine stabilito dalla Regione - non risultino in possesso della certificazione della qualifica rilasciata dalla Regione.”.

Del resto, come si è detto in fatto, il ricorrente ha poi visto perfezionarsi la procedura di riconoscimento della qualifica di IAP, con conseguente sostanziale ratifica dell'iscrizione provvisoria con cui ha partecipato alla procedura.

4. I sopra riportati dato normativo e interpretazione in termini di assoluta equivalenza tra certificazione regionale di riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP e attestazione definitiva, unanimemente datane da prassi amministrativa e giurisprudenza, fanno sì che si possa certamente escludere che la decisione assunta possa trovare fondamento nella (pure riportata) modifica della previsione dell'art. 12, principio 4, del bando, là dove prevede il riconoscimento di 10 punti a IAP e C.D. in possesso di tale qualifica “*al momento della presentazione della domanda*” di aiuto, atteso che alla data di presentazione della domanda il ricorrente era in possesso della certificazione provvisoria della qualifica di IAP, in tutto e per tutto equivalente a quella definitiva.

È pertanto per mera compiutezza difensiva che si censura come, ove mai l'art. 12, principio 4 del bando, nella parte in *precisa* che il possesso delle qualifiche ivi dovesse leggersi come introduttiva di una regola *eccentrica* rispetto al quadro sopra delineato, l'art. 12, principio 4, nella parte in cui limita il riconoscimento dei 10 punti aggiuntivi, esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni definitive e non anche di quelle provvisorie, è illegittimo per gli epigrafati “Violazione art. 1 comma 5ter D.Lgs n. 99/04 come modificato dall'art. 1 D. Lgs n. 101/05. Eccesso di potere per carenza

di motivazione, motivazione perplessa. Illegittimità derivata”, per come innanzi esplicitati, e vizia in via derivata i provvedimenti impugnati.

5. Tutti tali elementi erano stati evidenziati nel ricorso gerarchico che, però, la Regione ha -in maniera clamorosamente illegittima– rigettato, così dando lampante dimostrazione della *considerazione* in cui la Regione tiene gli strumenti deflattivi del contenzioso.

istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Il presente ricorso viene notificato al soggetto che dalla graduatoria impugnata risulta essere l'ultimo ammesso alla fase successiva della procedura, a quello che occupa il posto che si trova al posto che, dai calcoli effettuati, verrebbe ad essere occupato dal ricorrente, nonché ad uno dei soggetti collocatisi tra il posto in graduatoria oggi occupato dal ricorrente (5.574) e l'ultimo degli ammessi (n. 568).

Qualora codesto on.le TAR ritenga necessario ai fini del decidere l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che precedono il ricorrente in graduatoria, si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, con la fissazione dei termini e modalità per provvedervi.

istanza cautelare

Il *fumus* di fondatezza del presente ricorso è indubitabile.

E del pari certo è il grave ed irreparabile pregiudizio che discende dagli atti impugnati, una volta che questi attengono alla richiesta di svellimento e reimpianto tra l'altro di 2 oliveti secolari estesi circa 13 ettari in agro di Nardò, colpiti, devastati ed essiccati dalla Xylella, batterio che colpisce a morte diverse varietà vegetali tra cui l'ulivo; oltre ad altri terreni su Alezio e

Gallipoli.

Di essi restano i tronchi secchi che non possono essere divelti (con tutti i rischi di incendio che ciò comporta) finché non intervenga l'autorizzazione regionale ed i provvedimenti impugnati impediscono l'attuazione di misure che, pur pubblicizzate sugli organi di stampa, vengono di fatto poste nel nulla con concreto rischio di perdere gli aiuti comunitari per mancato rispetto dei termini assegnati.

Tanto potrà avvenire anche nella forma dell'ammissione con riserva della domanda del ricorrente all'istruttoria tecnico amministrativa, sì da non determinare un *blocco* nella procedura, ed anche nelle more dell'eventuale integrazione del contraddittorio, essendosi proceduto ad un numero di notificazioni tale da assicurare il contraddittorio coi soggetti nei cui confronti l'eventuale (ed auspicata) concessione della tutela cautelare avrebbe effetti diretti, salva l'integrazione in seguito.

* * *

Per tali motivi e con espressa riserva di integrazione ed ampliamento
si chiede

l'annullamento – previa adozione di apposita misura cautelare e con espressa richiesta di ascolto in sede di deliberazione della relativa istanza – dei provvedimenti impugnati.

Il presente ricorso è soggetto a CU nella misura fissata *ex lege* di €. 650,00.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con ogni salvezza.

Lecce – Bari, 09/12/21

Avv. Adriano Tolomeo